



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 1, comma 183 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

VISTO il decreto 83473 del 01.08.2014 e in particolare l'articolo 2 che determina i criteri di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 17.10.2014 relativo alla società ILVA S.p.a. per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda ILVA S.p.a.;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

**DECRETA**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 e dell'articolo 2 del decreto 83473 del 01.08.2014, è autorizzata, per il periodo dal 01.10.2014 al 31.12.2014, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

17.10.2014, in favore di un numero massimo di n. 765 lavoratori, della società ILVA S.p.a., dipendenti presso lo stabilimento di Genova Cornigliano.

I lavoratori saranno sospesi con una riduzione media dell'orario di lavoro del 90% con picchi massimi del 100%.

La sospensione dei lavoratori a zero ore e l'individuazione degli stessi avverrà secondo le esigenze tecnico organizzative e produttive aziendali.

La rotazione dei lavoratori verrà attuata compatibilmente alle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali, tenuto conto della fungibilità delle mansioni.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.952.520,15 (tremilioninovecentocinquantaduemilacinquecentoventi/15).

Codice Fiscale: 11435690158

Matricola INPS: 3413520897

Pagamento diretto: NO



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**ART. 2**

L'onere complessivo, pari ad euro 3.952.520,15 (tremilioninovecentocinquantaduemilacinquecentoventi/15), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
[www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 09/03/2015

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Pier Carlo Padoan